

ZUBIN ROBERTO

Gentile

VIA

TS

TRIESTE 20/01/22

Trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti - L. n. 21 del 02/04/2020, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020

Le disposizioni in oggetto prevedono, per l'anno 2022, il credito d'imposta in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati.

Il credito annuo spetta come segue:

- reddito complessivo fino a 15.000 euro: 1.200 euro

- reddito complessivo oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: il trattamento integrativo spetta **solo in presenza di imposta lorda inferiore alla somma delle seguenti detrazioni d'imposta:**

a) detrazione per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);

b) detrazione lavoro dipendente (art. 13, c. 1 del TUIR);

c) detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2021 (art.15, c. 1, lett. a) e b) del TUIR)

d) detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, c. 1-ter del TUIR)

e) detrazione su spese mediche (art. 15, c. 1, lett. c) del TUIR)

f) detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021 (art. 16-bis del TUIR)

Se l'imposta lorda è inferiore alle suddette detrazioni (imposta "incapiente"), il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni e l'imposta lorda, nel limite annuo di 1.200 euro.

Il credito è esente da contributi e da imposte, non viene accantonato a TFR ma aumenta semplicemente il netto della busta paga.

Le chiediamo, pertanto, di **DICHIARARE** che per l'anno 2022, il suo reddito complessivo:

non supererà il limite di € 15.000

supererà € 15.000 ma non supererà il limite di € 28.000

supererà il limite di € 28.000

In caso di reddito superiore a € 15.000 e fino a € 28.000:

A) dichiaro di non avere le detrazioni d'imposta di cui ai suddetti punti c), d), e), f)

B) dichiaro di avere le detrazioni d'imposta di cui ai suddetti punti c), d), e), f): in tal caso determineremo la spettanza e l'importo del trattamento integrativo sulla base dei soli dati reddituali in nostro possesso. Per tale motivo, potrebbe essere necessario presentare la dichiarazione dei redditi per determinare l'esatto importo spettante, determinato considerando l'insieme delle suddette detrazioni d'imposta.

In caso di precedenti rapporti di lavoro nell'anno con altri datori, per il corretto calcolo del trattamento integrativo annuo, le richiediamo di consegnarci le CU dei precedenti rapporti di lavoro. In caso contrario, determineremo la spettanza e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali del presente rapporto di lavoro.

Se, invece, intende rinunciare al trattamento integrativo perchè non sussistono i presupposti, le chiediamo di barrare la casella seguente (es.: rinuncia perchè presume di avere, per l'anno 2022, l'imposta lorda pari o inferiore alla detrazione per lavoro dipendente):

Dichiaro di voler rinunciare al trattamento integrativo L. n. 21 del 02/04/2020, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020.

In luogo dell'erogazione mensile, può richiedere l'applicazione del trattamento integrativo calcolato sul reddito annuo effettivo, solo nel cedolino di conguaglio fiscale, barrando la casella seguente:

Dichiaro di voler l'applicazione del trattamento integrativo L. n. 21 del 02/04/2020, di conversione del D.L. n. 3 del 05/02/2020, solo in sede di conguaglio fiscale.

Distinti saluti.

Data

Firma